



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Infrastrutture e Servizi di Media

DETERMINA N. 4/18/DIS

**VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 43, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.177, IN MERITO ALL'ACQUISIZIONE
DA PARTE DELLA SOCIETÀ NEXTCOM S.R.L. DALLA SOCIETÀ ITALIA
TELEVISION S.R.L. DI AUTORIZZAZIONE PER LA FORNITURA DI
SERVIZI DI MEDIA IN TECNICA DIGITALE TERRESTRE E DELLA
CORRISPONDENTE NUMERAZIONE LCN**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 1/17/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 110/16/CONS, di seguito denominato anche *Regolamento*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Infrastrutture e Servizi di Media

VISTA la delibera n. 505/17/CONS, del 19 dicembre 2017, allegato A, recante “*Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l’anno 2016*;

VISTA la nota, pervenuta il 15 marzo 2018 (prot. AGCOM n. 20350) con la quale la società Nextcom S.r.l. ha comunicato di aver acquisito dalla società Italia Television S.r.l. il titolo autorizzatorio per la fornitura di servizi media audiovisivi in chiaro destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri, in ambito nazionale, con il marchio “*Futura TV*”, nonché la corrispondente numerazione del Piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre LCN 262;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l’Autorità ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del Testo Unico è tenuta, in occasione di operazioni di concentrazione o intese, a verificare il rispetto dei principi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dello stesso articolo;

2. la società acquirente Nextcom S.r.l., dalla documentazione acquisita in atti, risulta essere:

- società a responsabilità limitata, con sede legale in Via Pichi Mario n. 9, 20143 – Milano (MI), iscritta al Registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi con il n. REA MI – 1865810, c.f. / p.iva n. 06026720968;

- non iscritta al Registro degli operatori della comunicazione (ROC) e non operante nel Sistema integrato delle comunicazioni (SIC), attiva nell’ambito dei servizi di consulenza e di marketing per campagne pubblicitarie;

- avente il seguente assetto amministrativo: amministratore unico sig. Ferruccio Bovio (c.f. *OMISSIS*), titolare del 50% delle quote del capitale sociale; socio e amministratore con rappresentanza legale, titolare del 85% delle quote del capitale sociale; sig. Pala Ernesto (c.f. *OMISSIS*), socio titolare del 15% delle quote;

- non controllante né titolare di partecipazioni in alcuna società;

3. la società Italia Television S.r.l., soggetto cedente, dalla documentazione acquisita in atti, risulta essere:

- società a responsabilità limitata a socio unico, con sede legale in Via Grandi n. 10, 10095 – Grugliasco (TO), iscritta al Registro delle imprese di Torino con il n. REA TO - 1165049, c.f. / p.iva n. 01540750096;

- controllata al 100% dal sig. Andrea Benasciutti (c.f. *OMISSIS*);



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Infrastrutture e Servizi di Media

- avente il seguente assetto amministrativo: amministratore unico sig.ra Nicole Scelsi (c.f. *OMISSIS*);

- non controllante né titolare di partecipazioni in alcuna società;

- titolare dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale per il marchio "*Futura TV*" e relativo LCN 262 (Aut. Ministeriale prot. n. DGSCERP/DIV.IV/00050732 del 9 agosto 2017);

4. l'operazione in esame è stata posta in essere mediante scrittura privata del 27 febbraio 2018, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano, Ufficio Territoriale di Legnano in data 12 marzo 2018 (Serie 3, numero 548), con cui la società Italia Television S.r.l. ha ceduto alla società Nextcom S.r.l. il ramo d'azienda comprensivo dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi in chiaro sulla televisione digitale terrestre in ambito nazionale con il marchio "*Futura TV*" ed il relativo LCN 262;

5. con riferimento al rispetto dei limiti del numero di autorizzazioni per programmi radiofonici o televisivi cumulabili dallo stesso fornitore di contenuti di cui all'articolo 43, commi 7 e 8, del Testo unico, si rileva che l'operazione in esame, determinando l'acquisizione da parte della società Nextcom S.r.l. di una autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale, non essendo già titolare di ulteriori autorizzazioni, non comporta il superamento da parte della medesima della soglia del 20% del totale dei programmi televisivi irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale;

6. in merito alle valutazioni del rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all'articolo 43, commi 9 e 10, del Testo unico, si rileva che la società acquirente Nextcom S.r.l. anche per il tramite di società controllate e collegate, nel 2016 *OMISSIS* ricavi rilevanti ai fini SIC, pertanto, l'operazione in esame non risulta idonea a consentire da parte del gruppo acquirente il conseguimento di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC;

7. ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, comma 11, del Testo Unico, le società partecipanti all'operazione in questione non conseguono ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, così come definito ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Infrastrutture e Servizi di Media

8. ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, comma 12, del Testo Unico, l'operazione medesima non comporta l'acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o la costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del Regolamento adottato con delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014.

La presente determina è notificata al soggetto istante e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 13 aprile 2018

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano